

ADDETTI AL CULTO E SACRISTI

**REGOLAMENTO
UNIONE DIOCESANA S. COSTANZO
DIOCESI DI BRESCIA**





PIERANTONIO TREMOLADA

PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA
VESCOVO DI BRESCIA

Prot. n. 13/24

**DECRETO per la RATIFICA del nuovo REGOLAMENTO
"UNIONE DIOCESANA SAN COSTANZO"**

Considerata l'istanza presentata dal Rev.do Pierantonio Bodini, Assistente spirituale dell'Unione diocesana *San Costanzo* per Sacristi e addetti al culto, volta ad ottenere la ratifica del nuovo Regolamento dell'Unione, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento;

Preso atto che la redazione di detto nuovo Regolamento, formulato di intesa con la Cancelleria diocesana, è stata legittimamente approvata e deliberata dal Consiglio dell'Unione;

Considerato che l'art. 17 del vigente Regolamento dell'Unione sottopone alla ratifica del Vescovo l'adozione di un nuovo Regolamento interno che disciplina finalità, organismi e funzioni dell'Unione stessa, con il presente decreto

RATIFICO

il REGOLAMENTO dell'UNIONE diocesana *San Costanzo*
per Sacristi e addetti al culto, allegato al presente Decreto
e composto di 16 articoli.

Brescia, 12 gennaio 2024

IL CANCELLIERE DIOCESANO
Mons. Maro Alba



IL VESCOVO

+ Pierantonio Tremolada

REGOLAMENTO

“Unione Diocesana San Costanzo”

Diocesi di Brescia

Art. 1

È costituita nella Diocesi di Brescia, la libera **Unione diocesana S. Costanzo**, per sacristi e addetti al culto. L'Unione fa capo all'Ufficio diocesano per la Liturgia e ha sede presso l'omonimo Ufficio nella Curia di Brescia; aderisce alla **Federazione Italiana delle Unioni Diocesane Addetti al culto e Sacristi** (F.I.U.D.A.C.S), secondo quanto previsto dallo Statuto della Federazione stessa, eretta Associazione privata di Fedeli e riconosciuta dalla C.E.I.

Art. 2

L'Unione ha lo scopo di:

- a) associare le persone che prestano servizio nelle chiese della diocesi di Brescia;
- b) promuovere la dignità e la stima del loro ruolo ecclesiale;
- c) incentivare la loro formazione spirituale, liturgica e professionale, realizzando iniziative coerenti con tali finalità;
- d) collaborare con le altre associazioni ecclesiastiche alla realizzazione dei programmi pastorali della diocesi;
- e) mantenere i contatti con l'Ufficio liturgico diocesano per quanto di loro competenza.

Art. 3

A tal fine l'Unione provvede a formare nei soci il senso di dignità e di responsabilità, tipico dei collaboratori nell'esercizio del Culto, nella custodia del Tempio e degli arredi

sacri; promuovere per loro incontri di formazione generale anche di tipo artistico-culturale, in riferimento ai beni artistici custoditi presso la sede lavorativa, e a curare la spiritualità attraverso la programmazione di giornate di ritiro spirituale. Propizi a tale scopo saranno in particolare i tempi di Avvento, Quaresima, e il mese mariano di maggio.

Art. 4

Vengono accettati nell'Unione persone sensibili all'anima-
zione della liturgia e alla cura degli ambienti destinati al
culto che siano di buona condotta e che intendano impe-
gnarsi ad osservare i doveri dell'Unione stessa.

Art. 5

I soci, in rapporto alle loro prestazioni, si distinguono in:
Dipendenti (a vario titolo) e **Volontari**.

Art. 6

Ogni socio riceve la tessera annuale dell'Unione, la Ri-
vista bimestrale "Servire", propria dei sacristi, edita dalla
Federazione italiana, e gode dei benefici derivanti dalle
convenzioni apposite con categorie assistenziali.

Art. 7

Doveri dei soci dell'Unione sono:

- Condurre una vita cristiana;
- Osservare le prescrizioni liturgiche della Chiesa dio-
cesana e universale;
- Attenersi alle direttive liturgiche del Parroco e/o il Ret-
tore della chiesa da cui dipendono, in spirito di comu-
nione;
- Versare la quota annuale dell'Unione;
- Partecipare alle assemblee dei soci e ai corsi di for-
mazione e di aggiornamento professionale;
- Rendersi disponibili per l'inserimento nella eventuale
Commissione liturgica parrocchiale.

Art. 8

Ogni anno, in occasione del ritiro quaresimale, verrà celebrata la S. Messa in suffragio dei Soci defunti nell'anno precedente.

Art. 9

L'Unione è retta da una Giunta di Presidenza che dura in carica quattro anni e comprende: il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, e due Consiglieri. Questi membri vengono eletti dall'Assemblea dei Soci, attraverso votazione segreta; per la validità della elezione è richiesta la metà più uno dei Soci iscritti e l'approvazione dell'Ordinario. I membri della Giunta possono essere rieletti per un massimo di tre mandati.

Art. 10

È compito della Giunta di Presidenza:

- Curare il raggiungimento delle finalità dell'unione e l'osservanza dello Statuto;
- Stabilire la quota associativa;
- Fornire eventuale consulenza circa la regolare registrazione e adeguamento del contratto di lavoro edito dalla Federazione Nazionale con l'approvazione della F.A.C.I.;
- Curare la stesura di un elenco completo dei sacristi della Diocesi, determinando a quale categoria ciascuno appartenga.

Art. 11

L'Unione è assistita spiritualmente da un Consulente ecclesiastico, un ministro ordinato confermato con nomina dall'Ordinario diocesano.

Art. 12

Il Consulente ecclesiastico rappresenta l'Autorità ecclesiastica in seno all'Unione; può assistere a tutte le riunioni

dell'Assemblea dei Soci dell'Unione e del Consiglio direttivo; presenta al Vescovo, per conoscenza, le principali attività spirituali e formative dell'Unione.

Art. 13

Il Presidente rappresenta l'Unione presso l'Autorità ecclesiastica e tiene i contatti con le autorità civili; informa per tempo il consulente ecclesiastico degli incontri stabiliti; convoca e anima le riunioni della Giunta di presidenza; dirige la vita dell'Unione e ne custodisce gli atti e l'archivio depositati presso l'Ufficio liturgico della Curia.

Art. 14

Il Vice-Presidente assume temporaneamente la conduzione dell'Unione in assenza – giustificata da grave motivo – del Presidente, o in caso di sua rinuncia. Assume la Presidenza e può indire le nuove elezioni.

Art. 15

Il Presidente, avvalendosi della collaborazione dei Consiglieri, dirama gli inviti e gli avvisi per le riunioni in genere e per le comunicazioni dell'Unione; verifica la presenza dei Soci agli incontri; redige i verbali e custodisce eventuali copie di documenti riguardanti l'attività dell'Unione; raccoglie e registra le quote offerte annualmente degli iscritti; prepara il bilancio annuale da sottoporre alla Giunta di presidenza.

Art. 16

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono avere l'approvazione della Giunta di presidenza e la ratifica dell'Ordinario.

STATUTO FEDERALE della F.I.U.D.A.C./S.

Costituzione

Art. 1 - È costituita la FEDERAZIONE ITALIANA DELLE UNIONI DIOCESANE DEGLI ADDETTI AL CULTO/SACRISTI (FIUDAC/S), **riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana come associazione privata di fedeli.**

La FIUDAC/S è formata dalle **Unioni diocesane** e interdiocesane degli addetti al culto\sacristi, costituite con autonomia rappresentativa e amministrativa e con proprio **regolamento conforme al presente statuto.**

Sede

Art. 2 - La FIUDAC/S ha sede legale in Bergamo.

Scopi della FIUDAC/S

Art. 3 - La FIUDAC/S, escluso ogni scopo di lucro, si propone i seguenti fini:

- a) promuovere la formazione delle Unioni diocesane e interdiocesane degli addetti al culto\sacristi;
- b) favorire e coordinare le attività delle Unioni diocesane e interdiocesane, mediante la collaborazione con i responsabili;
- c) incoraggiare e organizzare interventi di carattere formativo e di promozione ecclesiale per i soci;
- d) mantenere i contatti con l'Ufficio liturgico nazionale della Conferenza Episcopale Italiana, per la trattazione degli aspetti concernenti il compito pastorale degli addetti al culto.

Unioni Diocesane degli Addetti al Culto/Sacristi (FIUDAC/S)

Art. 4 - L'Unione diocesana degli addetti al Culto/Sacristi (UDAC/S) è una libera associazione dei sacristi di una Diocesi, costituita con l'approvazione dell'Ordinario del luogo. Laddove non sia possibile costituire l'Unione diocesana, si può erigere secondo le medesime modalità e con i medesimi diritti e doveri un'Unione interdiocesana, che deve essere approvata dai rispettivi Ordinari del luogo.

Scopo e attività delle Unioni Diocesane

Art. 5 - Le UDAC/S persegono lo scopo di:

- a) associare le persone che prestano servizio nelle chiese di una diocesi;
- b) promuovere la dignità e la stima del loro ruolo ecclesiale;
- c) incentivare la loro formazione spirituale, liturgica e professionale, realizzando iniziative coerenti con tali finalità.
- d) collaborare con le altre associazioni ecclesiastiche alla realizzazione dei programmi pastorali della diocesi;
- e) mantenere i contatti con l'Ufficio liturgico diocesano per quanto di loro competenza.

Condizioni di aggregazione alla Federazione

Art. 6 - Per far parte della Federazione, le UDAC/S devono:

- a) essere costituite a livello diocesano o interdiocesano, con uno regolamento approvato dall'Ordinario del luogo e conforme allo statuto nazionale;
- b) disporre di almeno cinque soci effettivi, regolarmente iscritti;

- c) dotarsi di una Giunta e di un Presidente, eletti in base alle norme statutarie;
- d) avere un Consulente ecclesiastico, confermato dall'Ordinario del luogo;
- e) fare domanda di adesione alla FIUDAC/S, documentando il consenso dell'Ordinario del luogo;
- f) inviare annualmente l'elenco dei soci, unitamente alla quota associativa stabilita dalla Giunta nazionale;
- g) accettare le norme sancite dal presente statuto.

Diritti delle Unioni Diocesane in rapporto alla Federazione

Art. 7 - Alle UDAC/S regolarmente federate spetta il diritto di:

- a) essere rappresentate dal loro Presidente, o da un suo delegato, alle sedute del Consiglio nazionale;
- b) partecipare con diritto di voto, mediante propri delegati regolarmente eletti, all'Assemblea nazionale;
- c) ricevere dalla FIUDAC/S le tessere annuali dei rispettivi soci, la rivista periodica e ogni altro sussidio utile all'attività associativa.

Soci della Federazione

Art. 8 - Sono soci della FIUDAC/S tutti coloro che annualmente rinnovano la propria iscrizione, versando la quota associativa mediante la rispettiva UDAC/S oppure direttamente, ove non esista l'Unione.

I soci possono essere:

- a) soci ordinari: quanti svolgono effettivamente le mansioni di sacrista o di collaboratore, anche volontario;
- b) soci emeriti: quando hanno svolto in passato dette mansioni;
- c) soci sostenitori: quanti appoggiano in vario modo la Federazione.

Organi e cariche della Federazione

Art. 9 - La struttura organica delle cariche della FIUDAC/S è costituita da:

- a) l'Assemblea nazionale;
- b) il Consiglio nazionale;
- c) la Giunta nazionale;
- d) il Presidente e il Vicepresidente nazionale;
- e) l'Ufficio di Segreteria costituito dal Segretario nazionale e dal Tesoriere;
- f) il Collegio dei probiviri e dei Revisori dei conti;
- g) il Rappresentante della Commissione giovani;
- h) il Consulente ecclesiastico nazionale.

Assemblea nazionale

Art. 10 - L'assemblea nazionale è formata dai Presidenti diocesani o interdiocesani, dai delegati delle UDAC/S, dal Presidente e dalla Giunta nazionale. I delegati sono eletti in ragione di uno ogni venticinque soci o frazione di almeno tredici. Tutti i partecipanti eletti hanno diritto al voto.

L'Assemblea nazionale è convocata dal Presidente ogni cinque anni. La convocazione deve essere notificata agli aventi diritto almeno un mese prima della data fissata.

Compiti dell'Assemblea nazionale

Art. 11 - Compete all'Assemblea nazionale:

- a) eleggere il Presidente nazionale;
- b) eleggere la Giunta nazionale, composta da otto membri. Sono eleggibili i Presidenti diocesani o interdiocesani e tutti gli iscritti alla Federazione, che siano stati preventivamente presentati all'Assemblea;
- c) eleggere i tre Probiviri e i tre Revisori dei conti;
- d) discutere e deliberare su tutte le questioni proposte all'ordine del giorno dalla Giunta nazionale e su altri

- temi presentati almeno da tre Presidenti e/o delegati delle UDAC/S;
- e) esaminare e decidere le modifiche dello statuto, che dovranno essere approvate dalla Conferenza Episcopale Italiana;
 - f) deliberare l'eventuale scioglimento della Federazione.

Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. Per deliberare le modifiche dello statuto e lo scioglimento della Federazione è necessario il voto favorevole della maggioranza semplice degli aventi diritto. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto.

Consiglio Nazionale

Art. 12 - Il Consiglio nazionale è costituito dai Presidenti diocesani o interdiocesani, dal Presidente nazionale e dalla Giunta nazionale. Fanno parte del Consiglio nazionale, senza diritto di voto, il Consulente ecclesiastico nazionale, i Consulenti ecclesiastici diocesani e il Rappresentante della Commissioni giovani. Possono partecipare alle riunioni, se invitati dal Presidente nazionale, eventuali esperti scelti ai sensi dell'Art.13. Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente normalmente una volta l'anno; può essere convocato anche su richiesta di almeno la metà più dei membri con diritto di voto.

Scopo del Consiglio nazionale è di discutere e deliberare sugli aspetti organizzativi, disciplinari, formativi e gestionali della Federazione.

Giunta Nazionale

Art. 13 - La Giunta nazionale è composta dal Presidente nazionale e da otto membri. Alle sue riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Consulente ecclesiastico nazionale e il Rappresentante della Commissioni giovani.
La Giunta si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritiene

opportuno e, comunque, non meno di due volte all'anno, e quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei componenti. Dopo tre assenze ingiustificate un membro è considerato decaduto dall'incarico. La decadenza è notificata mediante comunicazione scritta da parte del Presidente nazionale ed è ratificata nella riunione successiva. Spetta alla Giunta:

- a) eleggere fra i soci della Federazione il Segretario nazionale e il Tesoriere;
- b) formulare la terna dei nominativi di sacerdoti da presentare alla Conferenza Episcopale Italiana per la scelta del Consulente ecclesiastico nazionale;
- c) designare, su proposta del Presidente nazionale e sentito il parere del Consiglio nazionale, eventuali esperti che possono partecipare, su invito del Presidente, alle riunioni degli organi associativi;
- d) discutere e deliberare sulle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- e) preparare l'ordine del giorno dell'Assemblea e del Consiglio nazionale;
- f) predisporre i bilanci consuntivi e preventivi;
- g) proporre le modifiche allo statuto.

Presidente Nazionale e Vicepresidente

Art. 14 - Il Presidente nazionale è il legale rappresentante della Federazione. È autorizzato ad aprire conti correnti bancari e postali, e, con l'approvazione della Giunta, può delegare a operare su essi i componenti della stessa. Cura e mantiene, insieme al Consulente ecclesiastico nazionale, i rapporti con l'Ufficio liturgico nazionale della Conferenza Episcopale Italiana. Cura altresì i rapporti con la Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia.

Il Vicepresidente nazionale viene scelto dal Presidente fra i membri della Giunta. Egli sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, in caso di assenza o di impedimento.

Segretario, Tesoriere, Probiviri e Revisori

Art. 15 - Spetta al Segretario nazionale mandare a esecuzione i deliberati degli organismi direttivi della Federazione.

Il Tesoriere tiene la registrazione dei conti e cura l'amministrazione della Federazione.

Spetta al Collegio dei Probiviri decidere l'eventuale espulsione di un socio per indegnità o gravi comportamenti contrari allo statuto. Spetta al Collegio dei Revisori dei conti verificare la correttezza contabile dei bilanci e preparare una relazione sullo stato economico della Federazione per l'Assemblea e il Consiglio nazionale. Le cariche di Probiviro e di Revisore dei conti sono incompatibili con ogni altro incarico all'interno della Federazione.

Commissione giovani

Art. 16 - La Commissione giovani è composta da un rappresentante designato da ogni Unione diocesana fra i soci più giovani per promuovere particolari iniziative di formazione e approfondimento sul ruolo dell'addetto al culto. Un membro della Commissione, scelto dal Presidente nazionale, partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale e della Giunta.

Consulente Ecclesiastico Nazionale

Art. 17 - Spetta al Consulente ecclesiastico nazionale promuovere e coordinare l'attività dei Consulenti ecclesiastici diocesani o interdiocesani e curare, di concerto con il Presidente nazionale, i rapporti con l'Ufficio liturgico nazionale della Conferenza Episcopale Italiana.

Durata e successione delle cariche

Art. 18 - Tutte le cariche associative hanno durata quin-

quennale. Non è consentito ricoprire lo stesso ruolo per più di due mandati consecutivi.

Qualora uno dei componenti eletti dovesse essere sostituito, gli subentra il primo dei non eletti. Al Presidente nazionale succede il Vicepresidente, sino alla fine del mandato.

Patrimonio e finanziamento

Art. 19 - La Federazione provvede allo svolgimento e allo sviluppo delle proprie attività con:

- a) quote associative;
- b) oblazioni volontarie da parte di associati, amici e simpatizzanti;
- c) altri contributi, compresi eventuali legati testamentari.

La Federazione, inoltre, ha facoltà di compiere ogni altra operazione patrimoniale e finanziaria consentita dalle vigenti leggi.

Scioglimento

Art. 20 - In caso di scioglimento della Federazione, l'Assemblea nazionale determina le modalità della liquidazione del patrimonio e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri. In ogni caso il patrimonio sociale non può essere diviso tra i soci né sottratto ai suoi scopi originari, ma deve essere devoluto a enti che perseguono fini analoghi a quelli della Federazione.

Norma Finale

Art. 21 - Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni canoniche e civili.

Ogni modifica del presente Statuto deve essere approvata dalla Confederazione Episcopale Italiana.

San Costanzo

Patrono dell'Associazione dei Sacristi di Brescia

La figura di San Costanzo è avvolta nella nebbia della leggenda, per cui risulta difficile trarre i contorni sicuri. La tradizione fissa la data della sua nascita intorno al 1066, e lo vuole o francese, o italiano, o meglio ancora bresciano, di sangue nobilissimo, conte o vassallo, imparentato addirittura con la celebre contessa Matilde di Canossa, in quegli anni signora anche di Mantova.



Prestante ed ardimentoso, ancora adolescente, Costanzo segue la carriera militare. In una delle tante lotte tra i partigiani dell'Imperatore Enrico IV ed i sostenitori della riforma della Chiesa nella lotte per le Investiture, i seguaci del Papa Gregorio VII, rimane gravemente ferito. Costretto dall'infermità all'inazione, Costanzo riflette sulla sua vita passata, sulla situazione penosa della Chiesa dilaniata dalle

lotte interne. Stanco di tanta agitazione e desideroso di silenzio e di pace, avvolto da questi pensieri, ha la sensazione di essere sprofondato in una bolgia infernale tra fiamme orribili, bestemmie e grida di disperazione. Decide allora di abbandonare tutto e di ritirarsi in completa solitudine per dedicarsi alla preghiera ed alla meditazione. Venduto quanto possiede e donato il ricavato ai poveri, si ritira in luogo solitario per dedicarsi tutto a Dio.

La tradizione ci informa che, mentre è in ricerca del luogo dove ritirarsi, Costanzo è guidato da una bianca colomba che lo conduce tra il verde della montagna di Conche dove si stabilisce e vive per oltre quarant'anni tra le più rigide penitenze, in perfetta castità ed in costante e generosa carità verso tutti i poveri e bisognosi, tanto numerosi in quei tempi di guerra e di calamità naturali.

La Chiesa e l'antico convento di Monache

Animato da grande amore verso Maria, la Madre della Misericordia, Costanzo decide di erigere in suo onore una chiesa con accanto un piccolo convento di suore che vivano in umiltà e castità, ed attendano alla cura della chiesa.

Mentre, con alcuni carpentieri, in località "Pater", sta squadrandando i tronchi per le travi e le assi, Costanzo vede ricomparire la bianca colomba che, con tranquillità, prende ripetutamente nel becco un truciolo di

legno e lo trasporta in volo verso il monte. Incuriositosi della cosa, la segue e, giunto in località Conche, s'accorge che la colomba ha disposto le schegge ed i trucioli di legno in modo da tracciare come il perimetro di un edificio. Alzando gli occhi, Costanzo vede una Signora con il Bambino in braccio, sollevata in alto sul perimetro segnato dalla colomba, che, con sorriso materno, gli indica il tracciato. Non può avere segno più chiaro della volontà divina! Costruisce pertanto in quel luogo la chiesa come prova della sua conversione e del suo amore per la Vergine. Eretti la chiesa ed il convento, è subito un accorrere di fedeli da ogni parte per implorare la protezione e le grazie della Madonna della Misericordia. La vita austera delle suore in tanta solitudine suscita l'ammirazione e l'imitazione di tanti uomini e donne che, lasciata ogni cosa, salgono fin quassù per dedicarsi totalmente a Dio.

Costanzo centuplica la sua carità esercitando le opere di misericordia verso tutti i bisognosi, ed in modo speciale verso i peccatori che converte e conduce all'amore del Signore. Dopo una vita tanto virtuosa e colma di opere buone, giunto alla più avanzata età, il Signore lo chiama al premio nella gioia di una serena morte. Il suo corpo viene sepolto presso l'altare maggiore della chiesa di Conche, ed è oggetto di venerazione da parte dei numerosi fedeli e fonte di non pochi miracoli. Attualmente non sappiamo quanto di vero vi sia nel racconto della tradizione; di certo però vi è la costruzione del convento e della chiesa, consacrata tra il 1110 ed il 1116 dal Vescovo Arimanno, convinto sostennitore della riforma del Papa Gregorio VII.

Il Santuario diviene in breve un centro di viva pietà e di carità, con accanto una Comunità femminile probabilmente sotto la Regola agostiniana. Il flusso dei fedeli non si attenua nel corso dei secoli; nel 1465 e nel 1467 la chiesa è arricchita di sempre più ampie indulgenze e, nel 1478 la costruzione è restaurata con l'aggiunta di una navata laterale. Ad intensificare il concorso dei fedeli contribuisce il ritrovamento nel 1481 delle reliquie di San Costanzo riposte poi nella Parrocchiale di Nave, salvo un braccio riportato nella chiesa da lui costruita a Conche. Il culto per San Costanzo non offusca però la devozione alla Madonna di Conche.

Un documento del Cardinale penitenziere Ludovico Borgia, del 13 maggio 1510, attesta i frequenti miracoli e le grandi folle di fedeli: le grazie ricevute sono attestate dai numerosissimi ex-voto esposti nel Santuario.



Preghiera del sacrista

Dio Padre, benedetto sei tu, ricco di bontà e di misericordia che dall'antichità hai scelto uomini, come "custodi del Tempio".

Essi hanno avuto cura dei testi sacri e degli arredi liturgici.

Per intercessione di San Costanzo ti chiedo aiuto affinché possa diventare missionario al servizio della Chiesa di Dio.

O Padre, aiutami ad innamorarmi della Parola di Dio e di viverla.

Signore Gesù, aiutami a essere fedele al progetto del Padre.

Spirito Santo, elargiscimi bontà, sobrietà, moderazione, temperanza, disponibilità, doni che mi servono per il mio servizio di sacrista.

Maria santissima intercedi anche tu affinché possa elevare il mio cuore e la mente a Dio Padre Fonte d'amore e di gioia.

Amen

